

Allegato A

Regolamento del Registro dei Volontari

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Ente.

Articolo 2 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 - Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità a impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 - Registro dei Volontari

3. E' istituito il Registro dei Volontari.

4. Sono iscritti nel Registro i soggetti che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

5. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

6. Il volontario può altresì limitare la propria disponibilità a specifici progetti o ambiti di intervento, indicandolo nella domanda di iscrizione o precisandolo in un momento successivo. L'eventuale disponibilità limitata viene annotata nel Registro dei Volontari.

7. Il Registro dei Volontari, tenuto in modalità digitale, riporta per ciascun volontario almeno i seguenti dati: cognome e nome, sesso, anno di nascita, codice fiscale, data di iscrizione, data di eventuale cancellazione, attività/progetti per i quali il volontario ha dichiarato la propria disponibilità.

8. In considerazione della struttura organizzativa e della tipologia dei progetti che prevedano il supporto di volontari, la Giunta individua con propria deliberazione il Responsabile o i Responsabili della tenuta del Registro.

9. Il Registro è pubblico e viene reso noto mediante il sito web dell'ente. La versione di registro pubblicata riporta i soli dati personali indispensabili per le finalità di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia e in particolare del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

Articolo 5 - Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il Comune pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro. Contestualmente al bando, viene pubblicato il modello di domanda di iscrizione, reperibile anche presso lo Sportello del Cittadino.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza. Viene aggiornato e ripubblicato con cadenza di norma biennale.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari possono essere presentate in qualunque momento dell'anno. Sono esaminate di norma entro i mesi di gennaio luglio di ciascun anno, con riferimento alle domande pervenute nel semestre precedente, da parte di una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.

4. La Commissione può fissare le proprie modalità operative adottando a maggioranza un proprio regolamento di funzionamento coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

5. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

6. La medesima Commissione può disporre la sospensione temporanea o la cancellazione del volontario, esclusivamente per reiterati e comprovati comportamenti in violazione di legge, pericolosi o comunque gravemente lesivi dell'immagine dell'Amministrazione Comunale. Il volontario per il quale venga disposta la sospensione o la cancellazione dal Registro può presentare formalmente le proprie controdeduzioni entro un termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di sospensione o cancellazione da parte del Comune. La Commissione, esaminate le controdeduzioni, può modificare o confermare la propria decisione che, in caso di conferma, è immediatamente esecutiva. Di ogni provvedimento di cancellazione viene data tempestiva comunicazione alla Giunta Comunale.

7. Il provvedimento di sospensione, fino a sei mesi, può essere disposto dalla Commissione a carico del volontario che, chiamato a collaborare in progetti che rientrino in uno degli ambiti di attività prescelti, come indicati nel Registro, rifiuta la propria disponibilità senza adeguata motivazione per almeno cinque volte anche non consecutive.

8. Sebbene il Comune persegua la finalità di agevolare le prestazioni di volontariato a favore della collettività, non può garantire che tutti gli iscritti al Registro siano coinvolti in attività o progettualità concrete.

Articolo 6 - Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con il Comune di Cirié deve:
 - a. essere maggiorenne;
 - b. non aver subito condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - c. risiedere a Cirié o nel territorio dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, o quantomeno esercitare a Cirié attività lavorativa o di studio.
2. Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
3. Per particolari e specifiche attività, l'Ente si riserva altresì la possibilità di impegnare in via prioritaria i volontari che presentano particolari attitudini, esperienze, abilità e competenze, funzionali alla realizzazione delle attività stesse.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei singoli volontari iscritti nel Registro e impiegati in attività di volontariato.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 8 - Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario. Il volontario è tenuto a non sollecitare, anzi a respingere, offerte di compensi a qualsiasi titolo. E' ammessa unicamente la possibilità di accettare omaggi o agevolazioni da parte del beneficiario dell'attività volontaria, purché di modico valore.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari, da parte del Comune, di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata. Gli eventuali rimborsi spese saranno definiti, per singolo progetto o per una pluralità di progetti omogenei, con idonei atti assunti degli organi e dagli uffici comunali competenti.

4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti e i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili¹.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente Regolamento.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a tempo indeterminato.

¹ Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore.